



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 - Tel. 0921/551611 -
pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it -
sito web: www.comune.polizzi.pa.it
C.F.: 83000690822 - P.IVA: 02785040821



ESTRATTO ORDINANZA N. 71 del 28/07/2022

OGGETTO: OBBLIGHI E DIVIETI A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA SICUREZZA ED INCOLUMITA' E DEL DECORO URBANO PER PROPRIETARI E/O DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

ORDINA

Per la tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità nonché per il decoro del territorio, con decorrenza immediata:

Art. 1- OBBLIGHI DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA E ADEMPIMENTI

- E' vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.
- E' imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio A.S.L. entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.
- E' imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento mediante microchip come disposto dalla Legge Regionale 15 del 3 luglio 2000 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo".

Art. 2- CUSTODIA DEI CANI

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

I proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

- I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in

- modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
- I cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - Possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone ed ad occasionali visitatori.

Art. 3 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nei cimiteri e nelle aree verdi e parcheggio fatte salve le aree per cani appositamente attrezzate.

Negli altri casi, nell'accompagnamento dei cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, nelle aree attrezzate, sempre che non siano oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani", è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani:

- di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide e bottiglietta d'acqua per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide e della pulizia delle deiezioni liquide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti. Le deiezioni solide potranno essere smaltite come rifiuto domestico indifferenziato.

Art. 4- CONDOTTA DEI CANI

E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di ogni razza di:

- Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, utilizzare sempre il guinzaglio a misura non superiore a mt. 1,50 e di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.

Art. 5 - DIVIETI

È fatto divieto, inoltre, ai proprietari o detentori di cani di ogni razza di:

1. addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività;
2. effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
3. vendere e commercializzare cani che siano stati sottoposti a interventi chirurgici non conformi a quanto indicato all'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 novembre 2010, n. 201; gli interventi chirurgici effettuati in violazione del citato articolo della Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 544 ter c.p.;
4. possedere o detenere cani "registrati" se il proprietario/detentore sia:

- 4.a) delinquente abituale o per tendenza;
- 4.b) sottoposto a misure di prevenzione personale o di sicurezza personale;
- 4.c) condannato, anche non definitivamente, per delitto non colposo contro la persona o il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- 4.d) abbia riportato condanna, anche non definitiva, ovvero decreto penale di condanna per reati di cui agli articoli 544 ter, quater, quinquies, 727 c.p., nonché art. 2 legge 20 luglio 2004, n. 189 e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- 4.e) al minore di anni 18, interdetto, inabile per infermità di mente.

Art. 6 – ESCLUSIONI

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili dei fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 7 – ASSICURAZIONE

I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'art. 3, c. 3 dell'Ordinanza del Ministero della salute del 03/03/2009 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", provvedono a stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 8 – SANZIONI

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis dei T.U.EE.LL. quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di €. 25,00 ed il massimo di €. 500,00 ed, inoltre:

- | | |
|--|-----------|
| – Mancata rimozione delle deiezioni solide e mancata pulizia delle deiezioni liquide | €. 100,00 |
| – Cani incustoditi o lasciati liberi di circolare in luoghi pubblici | €. 100,00 |
| – Cane impegnativo condotto da persone inesperte | €. 100,00 |
| – Assenza di museruola ove prevista | €. 100,00 |
| – Cane senza guinzaglio o con guinzaglio superiore a m. 1.50 | €. 100,00 |
| – Mancata iscrizione all'anagrafe canina presso competente Ufficio ASL e/o assenza microchip | €. 154,93 |

Tali sanzioni sono soggette a quanto previsto dalla Legge n. 689/92.

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente. Il Sindaco, in casi di particolare gravità o di reiterazioni delle violazioni di cui ai punti precedenti, può ordinare con specifica Ordinanza il trasferimento coattivo dell'animale/degli animali presso apposito canile che verrà all'uopo individuato imputando le spese di

mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Dalla Residenza Municipale, li 28/07/2022

Il Redattore

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale

F.to Isp. Capo P.M. Gioacchino Lavanco

IL SINDACO

F.to Dott. Gandolfo Librizzi